### Confederazione Nazionale Artigiani Commercio P.M.I



#### Sezione Comunale Via G. del Viscio n.9 – 71018 Vico del Gargano (FG) Tel. 0884993120 Fax1782238659 e-mail: cna.vico@tiscali.it

Vico, lì 27.01.2016

AL SIGNOR SINDACO DI VICO DEL GARGANO e.p.c.

AL DOTT. DE ROSA GIUSEPPE RESPONSABILE IMPOSTA DI SOGGIORNO VICO G.

Egr. Signor Sindaco, siamo venuti a conoscenza che il Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 21.12.2015 ha istituito per l'anno 2016 a decorrere dal 1 febbraio l'Imposta di Soggiorno.

In merito a quanto sopra , come da disposizione regolamentare , dovranno provvedere alla riscossione dai propri clienti , e al riversamento nelle casse comunali , dell'imposta di soggiorno , gli esercenti le attività Alberghiere ed extralberghiere .

Con la presente si evidenzia che l'articolo 1 comma 26 della l. n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) riporta esplicitamente " al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedeno aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015".

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno nel prosieguo del suddetto articolo 1 comma 26, non vi è alcuna deroga.

Pertanto si invita la SS.VV. e il responsabile dell'imposta di soggiorno, ad adottare opportuni atti deliberativi al fine della sospensione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2016 nel territorio del Comune di Vico del Gargano.

In attesa di riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Rag. Michele Pupillo Vice Presidente Provinciale C.N.A.

Si allegano a supporto della presente disposizioni normative e articoli di stampa specializzata

# L. ZO8/2015- GAZZETTA - UFFICIALE

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

## Il Commento – La sospensione del potere di aumento dei tributi. La sanatoria che non c'è



di C. Carpenedo (www.ufficiotributi.it 14/1/2016)

La legge n. 208/2015 irrompe nella potestà impositiva decretando la sospensione del potere di aumento dei tributi per regioni ed enti locali fotografando l'assetto impositivo alla situazione 2015. E' una norma che rappresenta un tuffo nel passato quando dal 2008 al 2011 fu bloccata la potestà di incremento di aliquote e tariffe dei tributi locali. Da questo punto di vista possiamo beneficiare delle interpretazioni già emesse sul tema dalla Corte dei Conti per concludere che nessuna forma di aumento, nemmeno indiretto, sarà ammesso.

Nel dettaglio la disposizione di interesse è inserita nel comma 26 dell'art. 1 Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...

Continua a leggere l'articolo

### Blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti territoriali (comma 14)

Il comma 14, limitatamente all'anno 2016, blocca il potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. In particolare, non possono essere deliberati aumenti rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015.

Si rammenta che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012 aveva ripristinato il potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, a decorrere dall'anno di imposta 2012; tale potere era stato sospeso dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) "fino all'attuazione del federalismo fiscale".

Le norme in esame consentono però di fare salve dal blocco alcune specifiche ipotesi.

In primo luogo sono fatte salve dal blocco, per il **settore sanitario**, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti.

Più in particolare, l'art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l'accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l'incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell'aliquota IRAP e dello 0,30% dell'addizionale all'IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004). In merito all'applicazione dell'incremento all'addizionale regionale all'IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015.

Con il <u>comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014</u>, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato, per l'anno d'imposta 2014, l'applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l'anno d'imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria.

È inoltre fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle **anticipazioni di liquidità** di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'articolo 2 comma 3 e l'articolo 3 comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l'altro, anche a seguito della

predisposizione, da parte regionale, di **misure, anche legislative**, idonee e congrue di **copertura annuale del rimborso** dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente).

Viene esclusa dal blocco delle aliquote la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Infine il divieto non si applica agli enti locali in **predissesto e dissesto, come deliberati** ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-*bis* e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, non rientrano nell'ambito del divieto le **tariffe di natura patrimoniale** (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si chiarisce che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.

- Articolo 5, commi 1-5 (Riduzione IRES)

L'articolo 5, ai commi 1-5, reca disposizioni volte a ridurre l'Imposta sul reddito delle società – IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento; tale ultima misura del 24 per cento si applica, a regime, dal 2017. Si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini diflessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione.

In particolare, il **comma 1** dispone un progressivo abbassamento della misura dell'aliquota dell'Imposta sui redditi delle società – IRES (misura fissata dall'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del <u>1986</u>, che viene all'uopo modificato).

L'aliquota si abbassa dal 27,5 al **24,5 per cento** a decorrere dal 1° gennaio **2016**, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al <u>31 dicembre 2015</u>; si prevede un ulteriore abbassamento al **24 per cento** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al <u>31 dicembre 2016</u>, cioè dal **2017**.

Il comma 2 abbassa l'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono un adeguato scambio di informazioni ed ivi residenti, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In particolare l'aliquota della ritenuta è abbassata dall'1,375 per cento all'1,225 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso